

## **Responsabilità dell'autoveicolo che provoca, durante una svolta, il decesso di un motociclista**

I giudici della quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11702 del 29 marzo 2021 hanno riconosciuto la responsabilità dell'autoveicolo per aver fatto cadere in terra un motociclista deceduto in funzione dell'evento

### **LA VICENDA**

Un conducente veniva ritenuto, dal Tribunale di Benevento, responsabile dell'incidente con colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia perché a bordo di un autocarro, compiendo, una manovra di svolta per immettersi nella strada alla sua sinistra, ometteva di dare la precedenza al motoveicolo condotto dalla persona offesa che procedeva nella corsia opposta al suo senso marcia, causando l'urto con il motociclo e la caduta del motociclista, il quale riportava gravissime lesioni, cui seguiva, dopo poco più di un'ora, il decesso. La sentenza veniva confermata dalla Corte territoriale di Napoli. Avverso la decisione proponeva ricorso l'imputato, affidandolo a vari motivi, preceduti dalla rinuncia alla prescrizione del reato.

### **LA DECISIONE**

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo che la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti né opposizione delle altre parti processuali, ciò comportando una nullità a regime intermedio della sentenza, da considerarsi sanata ove non eccepita subito dopo la chiusura del dibattimento. Per altro verso in presenza di un comportamento concludente del difensore di rinuncia alla prova, non determina alcuna nullità del procedimento la mancata decisione del giudice sulla richiesta di ammissione alla prova contraria. Nella specie la Corte ha ritenuto equivalente ad una "rinuncia implicita" alla prova il comportamento del difensore che, dopo aver chiesto l'ammissione di un teste a "controprova" su circostanze processualmente rilevanti, a fronte della mancata decisione del giudice, che si era riservato di provvedere all'esito del dibattimento, aveva ommesso di reiterare la richiesta prima che questi si ritirasse in camera di consiglio per decidere). Ebbene, il ricorrente, per sua stessa ammissione, chiarisce di avere consentito, con le altre parti, a svolgere l'istruttoria secondo la sequenza indicata, premettendo all'escussione dei testi, l'esame dei consulenti, facendo dipendere l'omessa assunzione dei testi della parte civile dalla mancata verifica della lista testimoniale da parte del giudice. Ma, a fronte dell'assenza di sollecitazione della parte civile per procedere all'esame dei testi dalla medesima indicati, ciò valendo come rinuncia implicita, non afferma neppure di avere insistito per la loro escussione prima della chiusura della fase dibattimentale. Dunque, di nulla si può dolere, avendo sollevato la questione solo con l'atto di appello.

### **Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 11702 del 29 marzo 2021**

#### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 29 aprile 2019 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento, con cui Lorenzo Meoli è stato responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2 cod. pen. per avere con colpa consistita in imprudenza, negligenza imperizia e nella violazione degli artt. 145 e 154 C.d.S., cagionato la morte di Francesco Cuzzo, in particolare, perché a bordo di un autocarro, compiendo, una manovra di svolta per immettersi nella strada alla sua sinistra, ometteva di dare la precedenza al motoveicolo condotto dalla persona offesa che procedeva nella corsia opposta al suo senso marcia, causando l'urto con il motociclo e la caduta del motociclista, il quale riportava gravissime lesioni, cui seguiva, dopo poco più di un'ora, il decesso.

2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi di impugnazione, preceduti dalla rinuncia alla prescrizione del reato.

3. Con il primo motivo censura la violazione della legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. Sostiene che la sentenza, nell'affermare la responsabilità esclusiva di Meoli nella causazione del sinistro si fonda su dati meramente congetturali, omettendo di verificare se le circostanze poste a base dell'inferenza probatoria siano caratterizzate dall'indispensabile requisito della certezza. Invero, il consulente del pubblico ministero ha sottolineato l'assenza di elementi per appurare la velocità del motoveicolo, antecedente all'urto, essendo il medesimo stato spostato dalla sua posizione di quiete, all'interno del campo del sinistro, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, ritenendo, pur in assenza di detto elemento considerato essenziale dal medesimo consulente, che la velocità del motociclo fosse comunque compatibile con le condizioni di tempo e di luogo, nelle quali il sinistro si era verificato. E ciò, solo sulla base delle esigue tracce di scalfittura lasciate a terra dal mezzo.

4. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 190, 211, 495, comma 2, 395 e 508 cod. proc. pen., avuto riguardo al disposto degli artt. 24 e 111 Cost. ed all'art. 6, comma 3 lett. d) della CEDU, in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva. Ricorda che con l'atto di appello aveva formulato istanza per la rinnovazione dell'istruttoria, chiedendo disporsi il confronto fra i consulenti di parte, la perizia d'ufficio sul cronotachigrafo dell'autocarro e l'escussione dei testi di parte civile, indicati nella lista testimoniale e non esaminati nel corso del primo grado di giudizio. Assume che la richiesta di nuovo esame dei consulenti di parte si rendeva necessaria per la diversa interpretazione che i medesimi avevano dato alla lettura dei dati del cronotachigrafo: l'uno, il consulente del pubblico ministero, affermando che l'autocarro al momento dell'urto procedeva alla velocità di km/h 20,00, compatibile con l'azione di svolta, l'altro, il consulente dell'imputato, sostenendo che l'autocarro si era fermato, per poi ripartire. Dall'esito del confronto fra consulenti, nell'eventuale permanenza delle difformità di interpretazione, la Corte avrebbe dovuto disporre un accertamento peritale dell'ufficio, al fine di stabilire se l'autocarro condotto dall'imputato avesse o no arrestato la marcia, per verificare il sopraggiungere di mezzi alla sua destra. Lamenta che entrambe le richieste, pur costituendo prova decisiva ai fini della decisione siano state immotivatamente disattese dalla Corte territoriale. Rammenta che l'imputato nel corso del giudizio di primo grado era stato ammesso alla prova contraria sui testi indicati dalla parte civile. Nondimeno, all'udienza del 19 dicembre 2012, implicitamente la difesa dell'imputato acconsentiva la previa escussione dei consulenti del pubblico ministero e dell'imputato, invertendo l'ordine di assunzione delle prove in forza del quale avrebbero dovuto escutersi prima i testi del pubblico ministero e della parte civile e poi quelli dell'imputato. E ciò, da un lato, perché la parte civile aveva riferito al giudice che i testi da lei indotti erano i medesimi indotti dal pubblico ministero, dall'altro, perché il giudice non aveva compiuto alcuna verifica. Nondimeno, i testi indicati dalla parte civile, non venivano più escussi, sicché non era possibile neppure procedere al loro esame da parte dell'imputato, in palese violazione delle sue garanzie difensive ed in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6, comma 3 lett. d) CEDU. Osserva che la Corte territoriale, pur investita della questione, non ha provveduto ad ammettere l'esame dei testi, così omettendo di ovviare alla grave violazione commessa nel primo grado di giudizio, essendo la deposizione dei testi indicati dalla parte civile, presenti al momento dell'impatto, prova decisiva per la ricostruzione del sinistro.

5. Con il terzo motivo fa valere la violazione della legge penale, con riferimento al disposto degli artt. 41 e 133, comma 1 n. 3 cod. pen., nonché l'erronea applicazione dell'art. 141 C.d.S. ed il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale ha mal interpretato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sul concorso di cause indipendenti nella causazione dell'evento, da ritenersi escluso quando il conducente di un veicolo di sia trovato, per motivi estranei al suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di osservare i movimenti rapidi, inattesi ed imprevedibili di altro veicolo. Il conducente del motoveicolo, invero, proprio per la conformazione rettilinea e per l'ampiezza della strada da lui percorsa, non si era trovato nell'impossibilità di vedere l'autocarro. Inoltre, il medesimo non aveva l'abilitazione alla guida e sicuramente non conduceva il mezzo in modo da consentirne il tempestivo arresto dinanzi ad ostacoli prevedibili. Rileva che seppure il giudice non sia tenuto, nell'aderire alle conclusioni del consulente del

pubblico ministero, a giustificare l'esattezza scientifica delle conclusioni assunte e condivise, tuttavia, è tenuto a valutare le conclusioni dell'imputato. Assume che la Corte territoriale, discostandosi da detto principio, ha omesso di argomentare sulle ragioni per le quali le osservazioni del consulente dell'imputato fossero da disattendere. Quest'ultimo, infatti, aveva affermato che il motociclista viaggiava ad una velocità superiore ai km/h 100,00, circostanza questa confermata dalle dichiarazioni di due diversi testi (Cesare e Vasile), divergendo la sua ricostruzione da quella del consulente del pubblico ministero, tratta dalla traccia sull'asfalto (definita dalla Corte frenata, sebbene il consulente l'avesse definita un mero scarrocciamento) e dalla scarsa entità dei danni all'autocarro. Nel fare proprie le conclusioni del consulente del P.M., nondimeno, la Corte territoriale ometteva di tenere in considerazione che il corpo del motociclista si era frapposto fra il motoveicolo e l'autocarro. Ciò, infatti, e non la bassa velocità tenuta dalla vittima, giustificava l'esiguità dei danni causati al mezzo condotto dall'imputato. Assume che ulteriore evidente contrasto fra le risultanze probatorie e la motivazione, si riscontra ponendo a confronto quanto ritenuto dalla Corte sul percorso dell'autocarro, nel lasso temporale fra le 20,34 e le 20,40, essendo riportato dal Collegio che il mezzo dopo un avviamento, aveva segnato un picco di velocità sino a km. 60,00 e poi un improvviso arresto, benché anche il consulente del pubblico ministero avesse indicato in km/h 15,00, la presumibile velocità dell'autocarro al momento del sinistro. Ritiene, infine, che la Corte nel richiamare il principio dell'affidamento abbia mancato di considerare che il motociclista doveva tenere una condotta di guida che gli consentisse di porre in essere le manovre necessarie alla circolazione in condizioni di sicurezza, regolando la velocità in prossimità delle intersezioni. L'attribuzione da parte dei giudici di merito dell'esclusiva responsabilità del sinistro all'imputato, dunque, si pone in contraddizione con il disposto dell'art. 41 cod. pen. e di conseguenza incide sulla determinazione concreta della pena. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili.
2. I motivi vanno esaminati nel loro ordine logico, dando la precedenza al secondo, di natura processuale, in quanto inerente alla richiesta di rinnovazione dibattimentale.
3. La doglianza introduce due distinti profili. L'uno, riguarda l'omessa assunzione in primo grado di alcuni testimoni indicati dalla parte civile e non escussi nel dibattimento, asseritamente per la mancata verifica da parte del giudice e delle parti della lista testimoniale. L'altro, attiene al rigetto dell'istanza di disporre una perizia d'ufficio sulla lettura del cronotachigrafo, previo confronto fra il consulente dell'imputato ed il consulente del pubblico ministero, giunti a risultati differenti.
4. Ora, secondo la giurisprudenza Corte "La mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti né opposizione delle altre parti processuali. (Sez. 3, n. 9135 del 24/01/2008, Fontolan, Rv. 239054), ciò comportando "una nullità a regime intermedio della sentenza, da considerarsi sanata ove non eccepita subito dopo la chiusura del dibattimento. (Sez. 3, n. 434 del 03/11/2011, Casarotto, Rv. 252122).
5. Per altro verso "In presenza di un comportamento concludente del difensore di rinuncia alla prova, non determina alcuna nullità del procedimento la mancata decisione del giudice sulla richiesta di ammissione alla prova contraria. (Nella specie la Corte ha ritenuto equivalente ad una "rinuncia implicita" alla prova il comportamento del difensore che, dopo aver chiesto l'ammissione di un teste a "controprova" su circostanze processualmente rilevanti, a fronte della mancata decisione del giudice - che si era riservato di provvedere all'esito del dibattimento - aveva omesso di reiterare la richiesta prima che questi si ritirasse in camera di consiglio per decidere). (Sez. 3, n. 46325 del 26/10/2011 - dep. 14/12/2011, C., Rv. 25162801). Ebbene, il ricorrente, per sua stessa ammissione, chiarisce di avere consentito, con le altre parti, a svolgere l'istruttoria secondo la sequenza indicata, premettendo all'escussione dei testi, l'esame dei consulenti, facendo dipendere l'omessa assunzione dei testi della parte civile dalla mancata verifica della lista

testimoniale da parte del giudice. Ma, a fronte dell'assenza di sollecitazione della parte civile per procedere all'esame dei testi dalla medesima indicati -ciò valendo come rinuncia implicita- non afferma neppure di avere insistito per la loro escussione prima della chiusura della fase dibattimentale. Dunque, di nulla si può dolere, avendo sollevato la questione solo con l'atto di appello.

6. Il motivo è, pertanto, inammissibile.

7. Parimenti inammissibili sono il primo ed il terzo motivo, strettamente connessi.

8. In primo luogo, il confronto fra la formulazione delle due doglianze ed il testo della sentenza qui impugnata consente di constatare che le censure proposte in questa sede altro non sono che la ripetizione di quelle già oggetto del precedente gravame. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito in plurime occasioni come sia inammissibile per genericità "il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970) e ciò perché la pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, non assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

9. Nondimeno, neppure superando siffatto motivo di inammissibilità, può darsi ingresso alla valutazione della fondatezza delle censure proposte, e ciò perché, come di recente ribadito: "Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito" (ex multis: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 273911).

10. Invero, la Corte ricostruisce l'evento con un ragionamento chiaro e logicamente ineccepibile, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pone a confronto le diverse ricostruzioni formulate dai consulenti del pubblico ministero e dall'imputato, chiarendo che la velocità del motociclo, indicata dal tecnico della difesa in 100 km/h, è stata desunta da dichiarazioni dei testi e non sulla base dei dati oggettivi disponibili, mentre l'accertamento operato dal tecnico del pubblico ministero si è basato sulle tracce rilevate sul manto stradale (lievi scalfitture) non compatibili con una velocità del motociclo di molto superiore ai 50 km/h al momento dell'impatto.

11. Lungi dall'assumere una decisione avulsa dal compendio probatorio e valutativo a sua disposizione, il giudice di secondo grado esamina coerentemente quanto acquisito ed esclude la significatività delle deposizioni dei testi presenti al sinistro, su cui sono fondate le conclusioni del consulente di parte, in quanto incompatibili con gli elementi concreti tenuti in considerazione dal consulente del pubblico ministero, e comunque condizionate, come riferito dai medesimi testi, dallo spavento per l'accaduto.

12. Si tratta di valutazioni che, come si è detto, esulano dal sindacato di questa Corte di legittimità.

13. Poco comprensibile è, infine, il terzo motivo di ricorso in relazione alla ritenuta erronea interpretazione dell'art. 41 cod. pen., posto che il Collegio di appello, richiamando il principio dell'equivalenza causale, sancito dalla disposizione, si limita a ribadire il contenuto applicandolo al caso di specie ed affermando che la condotta colposa attribuita al Meoli, consistita nel non assicurare la precedenza al veicolo proveniente alla sua destra, nel corso della svolta a sinistra, costituisce condizione dell'evento e che pertanto l'imputato è responsabile del reato. A meno che, ma si tratta di considerazioni non efficacemente espresse dal ricorrente, la censura non fosse rivolta al mancato riconoscimento di un concorso di colpa della persona

offesa nella causazione del sinistro, questione che, tuttavia, in assenza della costituzione di parti civili, resta di stretta competenza del giudice civile.

14. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso